



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



**Delibera n. 2/2020/CA**

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENEA**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

nella 46a riunione del 14 gennaio 2020, all'unanimità,

- **Visto** l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- **Visto** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 23 marzo 2016, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal sig. Mauro Libè e dal prof. Alessandro Lanza, in qualità di Consiglieri;
- **Visto** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- **Visto** lo Statuto dell'ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia;
- **Premesso** che l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni, con particolare riferimento art. 4, comma 2, art. 16, comma 1, lettera c);
- **Vista** la relazione inerente la verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi Ispettivi del MEF, trasmessa dal Ragioniere Generale dello Stato con nota MEF-RGS-Prot. 214967 del 20 settembre 2019;
- **Visto** il rilievo formulato dagli ispettori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica circa la mancata adozione del Regolamento di Organizzazione;

- **Ritenuto** opportuno superare il rilievo formulato, attraverso l'adozione del Regolamento di Organizzazione;
- **Visto** il Doc. ENEA (2020) 2/CA;

**DELIBERA**

- di approvare il Regolamento di Organizzazione riportato in allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere tale Regolamento al Ministero vigilante per gli atti conseguenti.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**



## TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetta ed ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione tecnico scientifica e amministrativa dell'ENEA in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, allo Statuto ENEA nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.
2. Sono fonti di organizzazione le leggi, i contratti collettivi nazionali di lavoro, lo Statuto, il presente Regolamento e gli atti di organizzazione.
3. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione, le competenze, le responsabilità e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative. Essi sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, dalla/dal Presidente e dai dirigenti secondo le rispettive competenze assegnate dallo Statuto ENEA.

### Art. 2

#### *Criteri generali di organizzazione*

1. Al fine di perseguire i principi di organizzazione indicati nell'art. 10 dello Statuto ENEA, l'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:
  - distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo e attività di gestione e conseguimento dei risultati relativi ai programmi tecnico scientifici;
  - chiara individuazione dei livelli di responsabilità e autonomia con riferimento agli obiettivi ed alle risorse assegnate;
  - piena valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e l'adozione di sistemi incentivanti e di sviluppo professionale;
  - economicità della gestione;
  - verifica dei risultati;
  - flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni della ricerca e degli stakeholder.
2. L'autonomia organizzativa dell'Agenzia è volta a garantire che l'azione amministrativa sia rivolta a:
  - ottimizzare le prestazioni tecnico scientifiche e i servizi resi;
  - assicurare l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse;
  - realizzare un assetto organizzativo funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi;
  - garantire la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'indicazione in apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;



- accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione anche al fine di favorire l'integrazione e interazione tra le strutture interne e la rete di istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio;
- incentivare l'esercizio delle funzioni di responsabilità e la valorizzazione delle risorse umane secondo principi meritocratici, accrescerne la professionalità mediante percorsi di formazione continua sviluppati in coerenza con le finalità dell'azione amministrativa.

## TITOLO SECONDO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### Art. 3

#### *Responsabile Unico della Gestione*

1. Il Responsabile Unico della Gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto dell'ENEA è il Presidente. Per l'esercizio dei poteri di cui alla su citata norma, ed in particolare per assicurare il coordinamento delle strutture relativamente al perseguimento delle finalità istituzionali, il Responsabile Unico della Gestione può affidare ad uno o più dirigenti funzioni di vice direttore generale o specifiche deleghe su funzioni proprie, nonché istituire organismi di coordinamento tra le strutture dirigenziali.

### Art. 4

#### *Struttura organizzativa di primo livello*

1. La struttura organizzativa di primo livello dell'ENEA si articola in:
  - a) *Dipartimenti*, di natura dirigenziale di secondo livello, che assicurano l'esercizio di funzioni e attività coincidenti con le linee programmatiche prioritarie dell'ENEA.
  - b) *Direzioni tecniche*, di natura dirigenziale di secondo livello, destinate ad assicurare le funzioni sul piano tecnico nel cogliere e sostenere le iniziative di finanziamento.
  - c) *Direzioni amministrativa gestionali*, di natura dirigenziale di secondo livello, destinate a svolgere le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione dell'Agenzia, secondo un'aggregazione omogenea di attività.
  - d) *Strutture amministrative dirigenziali* di secondo livello per la gestione coordinata dei processi o per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni previsti dalla normativa vigente.
  - e) *Strutture tecniche non dirigenziali*, preposte all'attuazione di specifiche missioni.
  - f) *Strutture amministrative non dirigenziali*, che assicurano il supporto agli organi dell'Agenzia e la promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.



## **Art. 5**

### *Revisione dell'assetto organizzativo*

1. Revisioni anche parziali dell'assetto organizzativo che implicano l'istituzione, la modifica di attribuzione o trasferimento di competenze, e la soppressione di strutture organizzative possono essere previste, ove risulti necessario, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'attuazione degli obiettivi definiti dai documenti di pianificazione e di programmazione pluriennale dell'Agenzia o a seguito di modifiche del quadro normativo o di altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.
2. Le revisioni dell'assetto organizzativo sono disposte dal Consiglio di Amministrazione nel caso di strutture dirigenziali, dal Responsabile Unico della Gestione negli altri casi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. I soggetti deputati all'adozione dei singoli provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo si potranno avvalere delle strutture tecniche competenti per la verifica delle disponibilità di risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei vincoli normativi e degli equilibri finanziari e per l'espressione dei pareri di legge.

## **Art. 6**

### *Dipartimenti*

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. A tali macrostrutture sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree omogenee tecnico-scientifiche, individuate in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ad esse sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità sotto ordinate e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun Dipartimento:
  - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
  - d) collabora alle relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
  - e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.



## **Art. 7**

### **Articolazione dei Dipartimenti**

1. I Dipartimenti si articolano fino a tre livelli organizzativi per opportunità legate ai propri ambiti tecnico-scientifici, per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme delle grandi aree omogenee tecnico-scientifiche individuate in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed ai settori di intervento.
2. Le strutture di secondo livello organizzativo rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative ed al miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse, anche per assicurare alla dislocazione territoriale degli stessi Dipartimenti un'opportuna azione di coordinamento locale.
3. A loro volta le strutture di secondo livello sono articolate in unità settoriali di terzo livello sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle linee programmatiche del Dipartimento.
4. Inoltre, possono essere previste eventuali ulteriori strutture organizzative di terzo livello di natura tecnico scientifica, anche dipendenti direttamente dal Direttore di Dipartimento, dedicate al coordinamento di attività omogenee e/o comuni a più strutture tecnico scientifiche.
5. Completano l'organizzazione dei Dipartimenti strutture di supporto, anche dipendenti direttamente dal Direttore di Dipartimento, finalizzate ad evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativa sviluppando nel contempo una logica operativa basata sulla standardizzazione dei principali processi lavorativi e dei servizi tecnico-gestionali.

## **Art. 8**

### **Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento:
  - a) rappresenta la struttura che dirige;
  - b) è responsabile dell'attuazione dei programmi di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;
  - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico scientifiche della struttura che dirige;
  - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.



2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Direttore di Dipartimento:

- a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo;
- b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
- c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione del Dipartimento;
- e) assume l'interim delle strutture di secondo livello organizzativo, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
- f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle strutture nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
- g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
- h) indirizza e coordina il personale assegnato al proprio Dipartimento, nei termini previsti dal regolamento del personale;
- i) mette a disposizione dei ricercatori, tecnologi, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
- k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. Al Direttore è conferita la delega per le entrate al fine di:

- a) avanzare proposte di finanziamento;
- b) autorizzare l'esecuzione dei programmi con i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dei programmi medesimi;
- c) perfezionare eventuali contratti/convenzioni;
- d) provvedere alle relative rendicontazioni ed alle richieste di fatturazione.

Qualora si tratti di un programma che interessa più realtà dell'organizzazione, salvo diverso avviso del Responsabile Unico della Gestione, gli adempimenti di cui sopra saranno riportati al Direttore della struttura interessata dalla maggior parte delle attività.

15

h  
e



## **Art. 9**

### *Direzioni tecniche*

1. Le Direzioni tecniche sono strutture organizzative di primo livello, finalizzate alla promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Esse svolgono il ruolo di rappresentare l'Agenzia verso il potenziale mercato dell'offerta di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico per un'efficace interrelazione con i soggetti potenzialmente controparti contrattuali dell'Agenzia.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna Direzione tecnica:
  - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
  - d) collabora alle relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
  - e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

## **Art. 10**

### *Articolazione delle Direzioni tecniche*

1. Le Direzioni tecniche si possono articolare fino a tre livelli organizzativi per opportunità legate ai propri ambiti tecnico-scientifici, per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento. Tali articolazioni devono essere coerenti con il ruolo da assicurare.
2. Le strutture di secondo livello organizzativo delle Direzioni tecniche rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative ed al miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse, anche per assicurare alla dislocazione territoriale delle stesse Direzioni un'opportuna azione di coordinamento locale.
3. A loro volta le strutture di secondo livello possono essere articolate in unità settoriali di terzo livello sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle linee programmatiche della struttura di riferimento.

## **Art. 11**

### *Direttore di Direzione tecnica*

1. Il Direttore di Direzione tecnica:
  - a) rappresenta la struttura che dirige;
  - b) è responsabile dei programmi di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;



- d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico scientifiche della struttura che dirige;
  - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Direttore di Direzione tecnica:
- a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo;
  - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
  - c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
  - e) assume l'interim delle strutture di secondo livello organizzativo, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
  - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
  - g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
  - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal regolamento del personale;
  - i) mette a disposizione dei ricercatori, tecnologi, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di propria competenza, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
  - k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.
3. Al Direttore è conferita la delega per le entrate al fine di:
- a) avanzare proposte di finanziamento;
  - b) autorizzare l'esecuzione dei programmi con i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dei programmi medesimi;
  - c) perfezionare eventuali contratti/convenzioni;
  - d) provvedere alle relative rendicontazioni ed alle richieste di fatturazione.



## **Art. 12**

### *Direzioni amministrativo gestionali*

1. Le Direzioni amministrativo gestionali sono strutture organizzative di primo livello, che svolgono le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione dell'Agenzia, secondo un'aggregazione omogenea di attività, assicurando livelli ottimali di funzionamento, di operatività e di mantenimento di elevati livelli di competenza.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascuna struttura:
  - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività.
  - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.

## **Art. 13**

### *Articolazione delle Direzioni amministrativo gestionali*

1. Le Direzioni amministrativo gestionale si articolano fino a due livelli organizzativi sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con l'evoluzione delle tecnologie organizzative dei sistemi gestionali.

## **Art. 14**

### *Direttore di Direzione amministrativo gestionale*

1. Il Direttore di Direzione amministrativo gestionale:
  - a) rappresenta la struttura che dirige;
  - b) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi di vertice sui temi e sulle attività di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;
  - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della struttura che dirige;
  - e) sovrintende all'attività svolta curandone anche la valutazione.



2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Direttore di Direzione amministrativo gestionale:
- a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture sotto ordinate;
  - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
  - c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
  - e) assume l'interim delle strutture sotto ordinate, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
  - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle strutture nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
  - g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
  - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal regolamento del personale;
  - i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

#### **Art. 15**

##### *Strutture amministrative dirigenziali*

- 1. Le Strutture amministrative dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello, finalizzate alla gestione coordinata di processi e allo svolgimento di specifici compiti e funzioni previsti dalla normativa vigente.
- 2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
  - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
  - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.



## **Art. 16**

### **Articolazione delle Strutture amministrative dirigenziali**

1. Le Strutture amministrative dirigenziali si possono articolare fino a due livelli organizzativi sulla base di aggregazione di funzioni, di esigenze organizzative o per espressa previsione di legge.

## **Art. 17**

### **Direttore di Struttura amministrativa dirigenziale**

1. Il Direttore di Struttura amministrativa dirigenziale:
  - a) rappresenta la struttura che dirige;
  - b) è responsabile dei compiti e funzioni di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;
  - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della struttura che dirige;
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Direttore di Struttura amministrativa dirigenziale:
  - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture sotto ordinate;
  - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
  - c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
  - e) assume l'interim delle strutture sotto ordinate, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
  - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
  - g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
  - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal regolamento del personale;
  - i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.



#### **Art. 18**

##### *Strutture tecniche non dirigenziali*

1. Le Strutture tecniche non dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello preposte all'attuazione di specifiche missioni.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
  - a) assicura il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
  - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza;
  - e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

#### **Art. 19**

##### *Articolazione delle Strutture tecniche non dirigenziali*

1. Le Strutture tecniche non dirigenziali si possono articolare in unità settoriali di terzo livello organizzativo sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle proprie linee programmatiche.

#### **Art. 20**

##### *Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale*

1. Il Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale:
  - a) rappresenta la struttura di cui è responsabile;
  - b) è responsabile dell'attuazione delle attività di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;
  - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico scientifiche della struttura che sovrintende;
  - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale:
  - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture sotto ordinate;



- b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
- c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
- e) assume l'interim delle strutture sotto ordinate, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
- f) cura le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che sovrintende, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
- g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
- h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal regolamento del personale;
- i) mette a disposizione dei ricercatori, tecnologi, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di propria competenza, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
- k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

#### Art. 21

##### *Strutture amministrative non dirigenziali*

1. Le Strutture amministrative non dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello che assicurano il supporto agli organi dell'Agenzia e la promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
  - a) assicura il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 11 dello Statuto ENEA;
  - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
  - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività;
  - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.



## Art. 22

### *Articolazione delle strutture amministrative non dirigenziali*

1. Le strutture amministrative non dirigenziali si possono articolare in unità settoriali di terzo livello organizzativo sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle proprie linee programmatiche.

## Art. 23

### *Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale*

1. Il Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale:
  - a) rappresenta la struttura di cui è responsabile;
  - b) è responsabile dell'attuazione delle attività di propria competenza;
  - c) ha la responsabilità complessiva di coordinamento delle strutture organizzative sotto ordinate;
  - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico scientifiche della struttura che sovrintende.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale:
  - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture sotto ordinate;
  - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
  - c) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
  - e) assume l'interim delle strutture sotto ordinate, in caso di impedimento o mancanza del Responsabile;
  - f) cura le procedure selettive al fine di individuare i titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che sovrintende, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
  - g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
  - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal regolamento del personale;
  - i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.



**TITOLO TERZO**  
**ATTRIBUZIONE DEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ**

**Art. 24**

*Nomina dei dirigenti e attribuzione incarichi di funzioni dirigenziali*

1. La nomina dei dirigenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), dello Statuto ENEA e avviene tenendo conto di quanto previsto in materia dal d.lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Responsabile Unico della Gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello Statuto ENEA e avviene tenendo conto di quanto previsto in materia dal d.lgs. n. 165/2001.

**Art. 25**

*Deleghe in caso di assenza del Direttore*

1. In caso di assenza del dirigente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento, l'esercizio delle deleghe, strumento essenziale di gestione, sarà assicurato temporaneamente da altro dipendente. Tale delega, attribuita dal dirigente, sarà assolta per quanto possibile in accordo con il delegato o, se impossibilitato, limitatamente alle attività che assumono carattere di indifferibilità, avendo, invece il dovere di assolvere a quelle di carattere obbligatorio.
2. Il periodo di sostituzione non può essere superiore ai 60 giorni.
3. L'individuazione del soggetto sostituto, temporaneamente delegato, deve avvenire per iscritto con richiamo espresso al ruolo ed alle responsabilità attribuite.

**Art. 26**

*Nomina dei Responsabili di strutture di primo livello organizzativo non dirigenziale*

1. Ai dipendenti inquadrati nei profili di Ricercatore e Tecnologo possono essere attribuiti incarichi di responsabilità per le posizioni organizzative di primo livello organizzativo non dirigenziale, indicate nell'art. 4, lettere e) e f).
2. Il conferimento di tali incarichi viene attribuito con provvedimento del Responsabile Unico della Gestione, previa procedura selettiva effettuata da un'apposita Commissione, tenendo conto dei criteri di rotazione del personale con incarichi di responsabilità, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa oltre a quella di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle di elevato contenuto tecnico.



3. Gli incarichi hanno una durata almeno biennale e sono rinnovabili per uno stesso periodo. È fatta salva la possibilità di mantenerlo vigente fino alla definizione ed attribuzione del nuovo incarico di nomina.
4. All'atto della pubblicazione della circolare di indizione della procedura selettiva dovranno essere indicati i criteri generali per la valutazione delle autocandidature.
5. Ai dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
6. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

#### **Art. 27**

##### *Nomina dei Responsabili di strutture di secondo livello organizzativo dei Dipartimenti*

1. Ai dipendenti inquadrati nei profili di Ricercatore e Tecnologo possono essere attribuiti incarichi di responsabilità per le posizioni organizzative di secondo livello organizzativo dei Dipartimenti.
2. Il conferimento di tali incarichi avverrà secondo le modalità indicate nel precedente art. 26.
3. Ai dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
4. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

#### **Art. 28**

##### *Attribuzione degli altri incarichi di responsabilità*

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile delle strutture non dirigenziali, diverse da quelle indicate nei precedenti artt. 26 e 27, viene attribuito con provvedimento del Responsabile Unico della Gestione, previa proposta del Direttore o Responsabile della struttura sovra ordinata, assicurando il buon andamento complessivo dell'organizzazione.
2. Per i Dipartimenti e le Direzioni tecniche la proposta di conferimento dell'incarico è effettuata d'intesa con i Responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo di riferimento.
3. Gli incarichi hanno una durata biennale e comunque per un periodo non superiore alla scadenza dell'incarico del Direttore o Responsabile della struttura apicale di riferimento. L'incarico è rinnovabile per uno stesso periodo. È fatta salva la possibilità di mantenerlo vigente fino alla definizione ed attribuzione del nuovo incarico di nomina.
4. La proposta di conferimento dell'incarico è subordinata all'espletamento di una procedura di valutazione di autocandidature e dovrà tener conto, oltre che degli aspetti curriculari e dei requisiti di partecipazioni indicati nelle circolari interne, anche dei criteri di rotazione del personale con incarichi di



responsabilità, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa oltre a quella di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle di elevato contenuto tecnico.

5. Ai dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
6. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

#### **TITOLO QUARTO** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 29**

##### *Entrata in vigore, abrogazioni*

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura stabilita dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2016 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ENEA e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della suddetta pubblicazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti con esso incompatibili o che abbiano esaurito i relativi effetti giuridici.

##### **Art. 30**

##### *Norme finali*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive e dallo Statuto dell'Agenzia, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al d. lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché agli altri regolamenti dell'Agenzia per le parti ivi applicabili.